

DISCIPLINARE DI INCARICO PATROCINIO LEGALE

L'anno 2018, il giornodel mese di....., nella Casa comunale,

TRA

il Comune di **PALESTRO (PV)** (di seguito: Comune), in persona del SINDACO domiciliato per la carica presso il Comune stesso,

E

l'Avvocato STEFANO VICARIO, nato a PAVIA il 19.06.1983, C.F. VCR SFN 83H18G388J, P.Iva 02451960187, con Studio in Pavia via Roma 10, tel 0382 304305 pec vicario.stefano@pec.it

Premesso:

– Che il Comune ha la necessità di dover individuare un avvocato per l'affidamento di incarico professionale per la rappresentanza stragiudiziale ed il patrocinio legale nella controversie aventi per oggetto:

- comparsa di costituzione e risposta e assistenza nel giudizio di primo grado nel procedimento avanti al Tribunale di Pavia n. r.g. 2368/2018 promosso da Y.C. con prima udienza il 4/07/2018 per un valore di Euro 60.000,00;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula l'affidamento di incarico professionale per la rappresentanza ed il patrocinio giudiziale nelle predette controversie pendenti del Comune secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1 – OGGETTO L'incarico è relativo al contenzioso pendente alla data di affidamento dello stesso e consiste nel patrocinio legale e rappresentanza stragiudiziale/giudiziale dell'ente con subentro in tutto il contenzioso pendente alla data del conferimento dell'incarico. Assistenza legale per tutte le questioni funzionali o comunque correlate alle controversie ed eventuale fase di transazione stragiudiziale.

L'incarico ha natura esclusivamente di tipo professionale e non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato.

Il legale incaricato è tenuto a svolgere gli incarichi affidategli con diligenza e nel pieno interesse dell'Ente. In riferimento alla rappresentanza come sopra specificata, il legale incaricato svolgerà anche un'attività di supporto degli uffici di carattere stragiudiziale finalizzata al rilascio di pareri scritti e orali, nonché un'attività propedeutica e correlata alle azioni da proporre, a cui resistere ovvero da transigere; assicurerà la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento delle incombenze relative alla complessiva attività di assistenza. Tale attività, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico.

Art. 2 – COMPENSO

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Civile
Arts. 1 - 11 D.M. 55/2014

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 26.001 a € 52.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 810,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 574,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.204,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 1.384,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 3.972,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 3.972,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 595,80
Cassa Avvocati (4%)	€ 182,71
<i>Totale Imponibile</i>	€ 4.750,51

IVA 22% su Imponibile	€ 1.045,11
-----------------------	------------

COMPENSO LIQUIDABILE	€ 5.795,62
----------------------	------------

A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su compenso e spese imponibili)	€ 913,56
---	----------

Totale documento	€ 4.882,06
------------------	------------

Operazione con "scissione dei pagamenti" ex art. 17-ter DPR 633/72

Il compenso previsto per ogni fase del giudizio sarà liquidato **entro 30 giorni** dall'emissione di regolare fattura, all'inizio di ogni fase.

Il compenso, come sopra determinato comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, magistrati. Le altre spese sostenute dal legale ex art. 15 DPR 633/72 saranno rimborsate al momento dell'effettivo esborso .

Art. 3 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA Il Professionista è tenuto:

- . 1) ad assicurare la presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e fornire l'assistenza richiesta;
- . 2) a partecipare ad incontri e riunioni con i Responsabili dei Servizi del Comune e gli Amministratori per la trattazione delle cause, anche nel corso del loro svolgimento, a richiesta dell'Ente;
- . 3) ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, mediante agenda legale informatica ed allegando relativa documentazione. E' fatto obbligo al professionista di aggiornare l'Ente sullo stato della pratica all'esito delle udienze che saranno fissate per ogni contenzioso proponendo, per iscritto, eventuali ulteriori azioni ad esso connesso;
- . 4) a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'Ente;

Art. 4 – DICHIARAZIONE L'avvocato incaricato, presa visione delle cause pendenti cui è parte il Comune e per le quali si impegna con il presente atto ad assumere la difesa, dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte coinvolte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vertenza oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva la eventualità responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Dichiara, altresì, di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 ed in particolare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Comune che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del comune nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di pubblico impiego.

Art. 5 – DIVIETI Al legale è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Nei casi in cui per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Art. 6 – RECESSO L'amministrazione ha facoltà di risolvere unilateralmente il contratto con il professionista per comprovata inadempienza o ritardo nel compimento degli atti propri dell'ufficio di difesa o qualora siano ravvisabili responsabilità connesse all'incarico.

Il legale ha facoltà di recedere dal presente incarico per giusta causa, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Art. 7 – OBBLIGHI DEL COMUNE Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Il professionista dichiara di conoscere la disposizione di cui all'art. 92, co. 3 e 4, del d.lgs. n. 159/2011 che prevede la risoluzione immediata ed automatica del presente contratto qualora sia comunicata dalla Prefettura di Pavia, successivamente alla stipula, la documentazione antimafia interdittiva di cui alle disposizioni del d.lgs. n. 159/2011.

Art. 9 – NORME FINALI La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

